



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA
Divisione V - Attività afferenti la fonte primaria nucleare

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0015774 - 02/08/2012 - USCITA

ALLA **So.G.I.N. S.p.A.**
Via Torino, 6
00184 Roma

e per conoscenza:

ALL' **I.S.P.R.A.**
Dip. Nucleare, Rischio Tecnologico e
Industriale
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma

AL **MINISTERO DELLA SALUTE**
Dipartimento Prevenzione e Comunicazione
Direzione Generale Prevenzione Sanitaria
Uff. II
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma

AL **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI**
Direzione Generale Tutela Condizioni di
Lavoro Div. VI
Via Fornovo, 8
00192 Roma

AL **MINISTERO DELL'INTERNO**
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per l'Emergenza e il
Soccorso Tecnico - Area VI
Via Cavour, 5
00184 Roma

AL **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE**
Dir. Gen. per la Tutela del territorio e delle
risorse idriche - Div. VI
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma



AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Dir. Gen. per le Valutazioni Ambientali
Div. III
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

ALLA REGIONE PIEMONTE
Direzione Ambiente
Grandi Rischi Ambientali, Danno Ambientale e
Bonifiche
Via Principe Amedeo, 17
10123 Torino

AL COMUNE DI TRINO
Corso Cavour, 70
13039 Trino (VC)

ALLA PREFETTURA DI VERCELLI
Via San Cristoforo, 3
13100 Vercelli

Oggetto: **Società So.G.I.N. S.p.A. - Centrale nucleare "Enrico Fermi" di Trino (VC).
Trasmissione del D.M. di autorizzazione alla disattivazione (ai sensi dell'art. 55 del
D.L.vo n. 230/95 e s.m.i. e dell'art. 24, comma 4, del D.L. n. 1/12, convertito con
modificazioni in L. n. 27/12).**

Si trasmette, in allegato, copia conforme del D.M. 02.08.2012, di autorizzazione, ai sensi dell'art. 55 del D.L.vo 17.03.1995, n. 230 e s.m.i. e dell'art. 24, comma 4, del D.L. n. 1/12, convertito con modificazioni in L. n. 27/12, alla disattivazione della Centrale Nucleare "Enrico Fermi" sita in Strada Provinciale 31bis - 13039 - Trino (VC).

Visto l'ordine di servizio prot. 0004778 del 07.03.2012, con il quale il Direttore Generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica ha incaricato l'ing. Alessandra Fagiani, per tutto il periodo di vacanza della posizione dirigenziale relativa alla Divisione V, di firmare gli atti istruttori ed i provvedimenti di propria competenza, la presente nota e il decreto in oggetto recano la firma del predetto funzionario incaricato.

PER IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Ing. Alessandra Fagiani)



Ministero dello Sviluppo Economico

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE V DELLA DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEL DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

VISTA la legge 14.10.1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica;

VISTA la legge 31.12.1962, n. 1860, concernente l'"impiego pacifico dell'energia nucleare", modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30.12.1965, n. 1704, dalla legge 19.12.1969, n. 1008, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10.05.1975, n. 519;

VISTA la legge 24.04.1975, n. 131, che autorizza la ratifica e l'esecuzione del Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 01.07.1968;

VISTA la legge 07.08.1982, n. 704, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 03.03.1980;

VISTA la legge 23.08.1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e s.m.i.;

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato e integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, dal decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23 e dal decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari";

VISTA la legge 19 gennaio 1998, n. 10, di ratifica ed esecuzione della convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994;

VISTI l'articolo 38 del decreto legislativo 30.07.1999, n. 300, di istituzione dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), nonché il decreto del Presidente della Repubblica 08.08.2002, n. 207, concernente il "Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30.07.1999, n. 300";

VISTO il decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

VISTA la legge 16 dicembre 2005, n. 282, di ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997;

VISTO il decreto legislativo 06.02.2007, n. 52, recante "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane";

VISTA la legge 06.08.2008, n. 133 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25.06.2008, n. 112, concernente l'istituzione dell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per lo svolgimento delle funzioni dell'APAT di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300/99 e s.m.i.;

VISTA la legge 23.07.2009, n. 99, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", ed in particolare l'articolo 29 (Agenzia per la sicurezza nucleare), comma 20, il quale dispone che le funzioni trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici o dall'articolazione organizzativa dell'ISPRA, nel frattempo eventualmente individuata con il decreto legge 112/08, art 28, comma 3;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante "Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99", e s.m.i.;

VISTO il Decreto Interministeriale 21.05.2010, n. 123, con il quale viene regolamentata l'attività ed il funzionamento dell'ISPRA;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTI in particolare il comma 13 dell'art. 21 del decreto-legge sopra menzionato, il quale dispone la soppressione degli enti di cui all'allegato A (tra cui l'Agenzia per la sicurezza nucleare), fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15, nonché il comma 20 bis del medesimo art. 21, il quale dispone che in via transitoria e fino all'adozione, di concerto anche con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del decreto di cui al comma 15 e alla contestuale definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall'Unione europea, le funzioni e i compiti facenti capo all'ente soppresso sono attribuiti all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

VISTO il D.M. n. VIII-4 del 24.05.1966 con il quale l'ENEL è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 51 del D.P.R. 13.02.1964, n. 185, ad esercire la Centrale nucleare "Enrico Fermi" sita a Trino (VC) (di seguito, Centrale di Trino);

VISTO il D.M. n. VII-212 del 26.07.1985, modificato con D.M. XIII-348 del 17.01.1995, con il quale è stata rilasciata all'ENEL S.p.A., ai sensi dell'articolo 51 del D.P.R. 13.02.1964, n. 185, una nuova licenza di esercizio per la Centrale di Trino, in sostituzione di quella rilasciata con D.M. n. VIII-4 del 24.05.1966, allo scopo di consentire le operazioni finalizzate al raggiungimento della "custodia sorvegliata";

VISTO il D.M. n. XIII-418 del 09.06.2000, con il quale la Sogin S.p.A., con sede legale in via Torino, 6 - 00184 Roma, ha ricevuto l'intestazione a suo favore del predetto D.M. n. VII-212 del 26.07.1985, come modificato dal D.M. XII-348 del 17.01.1995, per esercire la Centrale di Trino;

VISTA l'istanza prot. 11868 del 31.12.2001, successivamente aggiornata con nota prot. 17074 del 09.09.2003 e con nota prot. 4550 del 07.02.2011, con la quale la Sogin S.p.A. ha chiesto alle Amministrazioni competenti, ai sensi dell'art. 55 (rubricato "Autorizzazione per la disattivazione degli impianti nucleari") del decreto legislativo n. 230/95 e s.m.i., l'autorizzazione alla disattivazione accelerata in un'unica fase della Centrale di Trino, con rilascio incondizionato del sito;

VISTO l'art. 56 (rubricato "Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla disattivazione - Svolgimento delle operazioni") del decreto legislativo n. 230/95 e s.m.i.;

VISTE le note prot. 200170 del 03.01.2002 e prot. 261128 del 22.09.2003 con le quali il Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) ha avviato l'iter istruttorio relativo alla predetta istanza, chiedendo alle Amministrazioni competenti di cui al comma 1 dell'art. 55 del D.Lgs. n. 230/95 di trasmettere all'ANPA (ora ISPRA) le eventuali osservazioni di competenza in merito alla predetta istanza di disattivazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 56 del medesimo decreto legislativo;

VISTO l'Accordo Intergovernativo firmato a Lucca il 24.11.2006 tra il Governo della Repubblica italiana, rappresentato dall'On. Pier Luigi Bersani - Ministro dello Sviluppo Economico della Repubblica italiana, ed il Governo della Repubblica francese, rappresentato dall'On. Francois Loos - Ministro delegato all'Industria della Repubblica francese, ed il protocollo integrativo dell'accordo intergovernativo del 02.05.2007, in materia di trattamento in Francia di 235 tonnellate di combustibile nucleare irraggiato utilizzato presso gli impianti nucleari italiani, tra cui anche quello della Centrale di Trino;

VISTO il parere favorevole emesso in data 25.10.2007 dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 37 del Trattato Euratom;

VISTO il Decreto Interministeriale emesso in data 24.12.2008 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali di giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto per la disattivazione accelerata ed il rilascio incondizionato del sito della Centrale di Trino;

VISTA la nota prot. 9923 del 22.03.2011 con la quale l'ISPRA ha trasmesso alle Amministrazioni competenti la Relazione Tecnica prevista dall'art. 56, comma 2, del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. 6946 del 04.04.2011 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiamato alle Amministrazioni competenti la previsione di cui al comma 3 del suddetto art. 56, circa la possibilità per le stesse di trasmettere non oltre trenta giorni dal ricevimento della predetta Relazione Tecnica le loro osservazioni finali all'ISPRA, la quale, sentita la Commissione tecnica (ex articolo 9 del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i.), predispone e trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico il proprio parere con l'indicazione delle eventuali prescrizioni;

VISTO l'art. 35 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 26 maggio 2011, n. 75, in merito all'abrogazione dell'art. 9 (rubricato "Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria") del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. 20390 del 16.06.2011 con la quale l'ISPRA, nel far riferimento alla propria nota prot. 9923 del 22.03.2011, ha sollecitato le Amministrazioni competenti a voler esprimere le proprie osservazioni finali, secondo le previsioni del comma 3, art. 56, del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i.;

VISTO l'art. 24, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale dispone che *"Fatte salve le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico richiamate al comma 3, l'autorizzazione alla realizzazione dei progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ...omissis... rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione o allo smantellamento di opere che comportano modifiche sulle strutture impiantistiche e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma; tali amministrazioni si pronunciano entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva l'esecuzione della valutazione d'impatto ambientale ove prevista. In caso di mancata pronuncia nel termine indicato al periodo precedente, si applica la procedura di cui al comma 2 con la convocazione della conferenza di servizi. La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al presente comma, per individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I progetti di cui al presente comma che insistono sul sito già interessato dall'impianto non necessitano di variante agli strumenti urbanistici ove compatibili con gli strumenti urbanistici stessi vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; negli altri casi, il consiglio comunale competente si pronuncia nella prima seduta successiva al rilascio dell'autorizzazione stessa, informandone il Ministero dello sviluppo economico"*;

VISTA la nota prot. 6157 del 26.03.2012 con la quale il Ministero dello Sviluppo economico ha chiesto al Comune di Trino (e non alla Regione Piemonte, in quanto già Amministrazione competente per il procedimento in parola ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i.), ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, comma 4, del D.L. n. 1/12, convertito con modificazioni in L. n. 27/12 e degli artt. 55-56 del D.L.vo n. 230/95 e s.m.i., di esprimere all'ISPRA il parere motivato di competenza sull'istanza di disattivazione della Centrale di Trino e sulla predetta Relazione Tecnica redatta dall'ISPRA stessa, ed al contempo richiedendo: - alla Sogin S.p.A. di trasmettere al Comune di Trino l'istanza in parola, - all'ISPRA di trasmettere al medesimo Comune la predetta Relazione Tecnica di cui all'art. 56, comma 2, del DLgs 230/95 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. 7722 del 10.05.2012 con la quale il Comune di Trino (VC) ha espresso all'ISPRA, in merito alla sopra citata istanza, il proprio parere favorevole di cui alla Deliberazione G.C. n. 72 del 28.04.2012;

VISTA la nota prot. 20300 del 25.05.2012 con la quale l'ISPRA ha comunicato la previsione circa la trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico del parere conclusivo, comprensivo di prescrizioni, ex comma 3, art. 56, del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i., entro il 30.06.2012;

VISTA la nota prot. n. 24968 del 02.07.2012 (prot. ingresso MiSE n. 14114 del 11.07.2012) con la quale l'ISPRA ha trasmesso, ai sensi del comma 3, art. 56, del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i., in merito alla sopra citata istanza, l'atto di parere Doc. ISPRA-RIS/AP/2012/TRINO-1, corredato dal: - documento ISPRA-RIS-TRINO-AP-PGT-01/2012 contenente le *Prescrizioni per la Disattivazione* da applicare alle attività di impianto previste, - documento ISPRA-RIS-TRINO-AP-PdD-01/2012 contenente l'Elenco delle attività rilevanti per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, per le quali la Sogin S.p.A. dovrà predisporre specifici Progetti di Disattivazione da sottoporre preventivamente all'approvazione dell'ISPRA, - documento ISPRA-RIS/NT/15/2012/TRINO, quale addendum alla Relazione Tecnica Doc. ISPRA-RIS-TRINO-AP-01/2011, Rev. 0 del marzo 2011, predisposto a valle del ricevimento delle osservazioni formulate dalle altre Amministrazioni ai sensi del succitato art. 56, comma 3, e dell'art. 24, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27. Tale atto di parere è stato espresso dall'ISPRA, sulla base delle risultanze delle analisi condotte, avendo, tra l'altro:

• **TENUTE PRESENTI:**

le osservazioni formulate, ai sensi dell'art. 56, comma 3, del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i., dalla Regione Piemonte, con nota del 1 luglio 2011, prot. n. 11862/DB10.03 (con Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 27 - 2273 del 27 giugno 2011), dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 8 luglio 2011, prot. n. 15/VI/0015766/MA001.A006, del Ministero dell'Interno con nota del 12 luglio 2011, prot. n. 1773/89085/3, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota del 27 luglio 2011, prot. n. 24060/TRI/DI, del Ministero della Salute con nota del 29 luglio 2011, prot. n. DGPREV 0018146-P-29/07/2011, e dal Comune di Trino con nota del 10 maggio 2012, prot. n. 7722, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, comma 4 del D.L. n. 1/12, convertito con modificazioni in L. n. 27/12 e dell'art. 56, comma 2, del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i.;

• **CONSIDERATO CHE**

- a) le operazioni di disattivazione, come definite nella documentazione presentata dalla SOGIN, si inquadrano in un piano globale che prevede il trasferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito Nazionale ed il rilascio incondizionato del sito;
- b) le attività rilevanti per la sicurezza nucleare e la radioprotezione saranno svolte secondo Progetti di Disattivazione da predisporre tenendo conto dei migliori standard internazionali in tema di "decommissioning" e di gestione dei rifiuti radioattivi e, in particolare, dei criteri fissati dal Western European Nuclear Regulators Association (WENRA), e da sottoporre all'approvazione dell'ISPRA prima dello svolgimento delle attività stesse;
- c) l'operabilità dei sistemi d'impianto esistenti, da utilizzare nel corso delle operazioni di smantellamento, è verificata attraverso l'osservanza delle Prescrizioni Tecniche e delle relative Norme di Sorveglianza sulle quali l'ISPRA svolge in proposito la propria attività di vigilanza;
- d) le stime effettuate riportate nella documentazione presentata indicano che, con le prescrizioni fissate, le operazioni saranno svolte nel rispetto dei limiti di dose degli operatori e del principio di ottimizzazione previsto dalla normativa vigente;
- e) l'impatto radiologico delle operazioni sulla popolazione rispetterà, con le prescrizioni fissate, i criteri di non rilevanza radiologica durante il loro normale svolgimento e, nel caso degli eventi incidentali ipotizzati, rispetterà con margini l'obiettivo di radioprotezione stabilito come corrispondente al limite di dose annuo per la popolazione (1 mSv);
- f) in data 12 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.i., è stato approvato il nuovo regolamento di esercizio che definisce una struttura organizzativa della centrale idonea ad assicurare uno svolgimento controllato delle operazioni di disattivazione;
- g) le operazioni si svolgeranno in un regime di garanzia di qualità, nell'ambito del sistema di gestione dell'impianto, secondo un Programma di Garanzia di Qualità che sarà sottoposto all'ISPRA per approvazione;
- h) il piano di emergenza esterna verrà aggiornato secondo le disposizioni del Capo X del D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.i., tenendo via via conto delle mutate condizioni di impianto conseguenti alle operazioni di disattivazione;

• **RITENUTO CHE**

- a) la documentazione prodotta dalla SOGIN risponde a quanto richiesto dall'art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i., in particolare per quanto concerne il quadro generale dello stato attuale della Centrale, l'inventario delle sostanze radioattive presenti, il piano complessivo dell'intero processo di disattivazione e le relative analisi di sicurezza, gli obiettivi di radioprotezione, le stime di impatto radiologico sui lavoratori, sulla popolazione e sull'ambiente;
- b) lo stato attuale della Centrale, per quanto concerne la situazione radiologica, le condizioni delle strutture, l'integrità e la funzionalità dei sistemi e componenti di impianto che svolgono funzioni di sicurezza e di radioprotezione, consente di ritenere fattibile il piano globale di disattivazione così come proposto dalla SOGIN;
- c) la strategia di disattivazione accelerata dell'impianto, come descritta nel documento SOGIN Doc. TR G 0009 - rev. 00 del 27 gennaio 2011, è in linea con gli orientamenti internazionali in materia di "decommissioning" degli impianti nucleari di potenza, anche per quanto concerne le dosi occupazionali ai lavoratori;
- d) sulla base delle dimostrazioni di rispondenza fornite dalla SOGIN le operazioni previste per lo smantellamento e la gestione dei rifiuti risultano fattibili nel rispetto dei requisiti di sicurezza nucleare e di radioprotezione;
- e) il progetto risponde agli obiettivi di ottimizzazione delle varie fasi lavorative e delle tecnologie impiegate nei vari processi di lavorazione;

CONSIDERATO che allo stato attuale è ancora presente nella Centrale di Trino combustibile nucleare irraggiato, per il quale è previsto un programma di trasferimento all'impianto di riprocessamento di La Hague in Francia, in virtù del sopra citato Accordo Intergovernativo Italia-Francia del 24.11.2006;

VISTO l'ordine di servizio prot. 4778 del 07.03.2012, con il quale il Direttore Generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica ha incaricato l'ing. Alessandra Fagiani, per tutto il periodo di vacanza della posizione dirigenziale relativa alla Divisione V, di firmare gli atti istruttori ed i provvedimenti di propria competenza;

D E C R E T A :

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008, come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 106/2009, nonché le condizioni e le prescrizioni del Decreto Interministeriale di compatibilità ambientale del 24.12.2008 di cui alle premesse, la Sogin S.p.A., con sede legale in Via Torino, 6 - 00184 Roma, è autorizzata, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 17.03.1995, n. 230 e s.m.i. e dell'art. 24, comma 4 del D.L. n. 1/12, convertito con modificazioni in L. n. 27/12, all'esecuzione delle operazioni previste nel piano globale di disattivazione accelerata in un'unica fase fino al rilascio incondizionato del sito della Centrale Nucleare "Enrico Fermi" sita a Trino (VC) in Strada Provinciale 31bis - 13039, così come illustrate nel documento SOGIN Doc. TR G 0009 - rev. 00 del 27 gennaio 2011 "Sito di Trino. Rapporto Coordinato del Piano Globale di Disattivazione", nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) tutte le operazioni siano svolte nel rispetto delle prescrizioni definite nel Doc. ISPRA-RIS-TRINO-AP-PGT-01/2012 "Centrale Nucleare "Enrico Fermi" di Trino - Prescrizioni per la Disattivazione-Giugno 2012", allegato al presente decreto (Allegato n. 1), di cui costituisce parte integrante, a valere dall'approvazione da parte dell'ISPRA delle associate Norme di sorveglianza;

b) prima dell'inizio delle relative attività, siano sottoposti all'approvazione dell'ISPRA i Progetti di Disattivazione elencati nel Doc. ISPRA-RIS-TRINO-AP-PdD-01/2012 "Centrale Nucleare "Enrico Fermi" di Trino - Elenco delle Attività Rilevanti per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione - Giugno 2012", allegato al presente decreto (Allegato n. 2), di cui costituisce parte integrante;

c) le operazioni siano svolte in accordo a specifici Piani Operativi, il cui elenco e programmi di emissione devono essere comunicati all'ISPRA con congruo anticipo, al fine di permettere l'individuazione dei Piani che saranno oggetto di specifica approvazione da parte dell'Istituto;

d) lo smantellamento dell'isola nucleare sia intrapreso dopo l'allontanamento del combustibile irraggiato dall'impianto e condizionatamente alla disponibilità di idonei depositi in sito per

l'immagazzinamento temporaneo dei rifiuti radioattivi in attesa del loro trasferimento nel Deposito Nazionale;

e) prima dell'inizio delle attività sia trasmesso all'ISPRA l'aggiornamento del Programma di protezione da incendi, comprensivo della valutazione di adeguatezza delle misure antincendio;

f) sia trasmesso all'ISPRA, entro sei mesi dalla data della presente autorizzazione alle operazioni di disattivazione, un programma di condizionamento dei rifiuti esistenti;

g) sia data comunicazione, su base trimestrale, all'ISPRA ed all'ARPA Piemonte, del programma delle operazioni che si prevede verranno effettuate nei successivi tre mesi, comprensivo in particolare delle operazioni di scarico degli effluenti liquidi e di allontanamento dei materiali solidi;

h) sia sottoposto all'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, previo parere favorevole dell'ISPRA, l'eventuale utilizzo delle aree di pertinenza dell'impianto per uso diverso da quello attuale al fine di verificarne la compatibilità con le attività di disattivazione;

i) con periodicità annuale sia trasmessa all'ISPRA e alle altre Amministrazioni interessate una relazione sull'andamento generale delle attività, a fronte degli impegni assunti e dei vincoli posti; detta relazione dovrà, tra l'altro, riguardare la verifica della sussistenza dei presupposti alla base della strategia di disattivazione autorizzata (es.: disponibilità di depositi), nonché i risultati delle verifiche sullo stato di conservazione delle strutture e dei sistemi ancora rilevanti ai fini della sicurezza e della radioprotezione;

j) sia predisposto un piano di informazione sul programma delle operazioni di disattivazione e sulle operazioni in atto, anche attraverso incontri periodici da tenere con frequenza almeno semestrale;

k) eventuali cambiamenti della strategia di disattivazione, che comportino implicazioni significative rispetto a quanto proposto dalla Sogin S.p.A. nel documento sub 2.2., siano sottoposti ad una nuova procedura autorizzativa ai sensi degli art. 55 e 56 del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i.

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza.

Roma, 02 AGO. 2012

PER IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Ing. Alessandra Fagiani)

